



33780/07 ^{man mano}
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE

Pubbl. udienza
dell'8.6.2007

SENTENZA

N. 1748

R.G. n.

18011/1994

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Claudio Vitalone	Presidente
Dott. Alfredo Teresi	Componente
Dott. Mario Gentile	Componente
Dott. Aldo Fiale	Componente
Dott. Maria Silvia Sensini	Componente

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FINIZIO Antonio, nato a Napoli il 13.4.1935

avverso la sentenza 1.3.1994 della Corte di Appello di Napoli

Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso

Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale

Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza dell'1.3.1994, confermava la sentenza 5.3.1993 del Pretore di Napoli – Sezione distaccata di Barra, che aveva affermato la responsabilità penale di **Finizio Antonio** in ordine ai reati di cui:

- all'art. 20, lett. c), legge n. 47/1985 (per avere, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, senza la necessaria concessione edilizia, immutato la destinazione d'uso di un fondo agricolo, recingendolo con un muro, asfaltandone la superficie ed installandovi un prefabbricato adibito ad ufficio per la vendita di autovetture – acc. in San Giorgio a Cremano, il 18.6.1991);
- agli artt. 1, 2 e 20 legge n. 64/1974;
- all'art. 1 *sexies* legge n. 431/1985 (per avere realizzato le opere anzidette senza la necessaria autorizzazione paesaggistica)

e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., lo aveva condannato alla pena complessiva di giorni sette di arresto e lire 21 milioni di ammenda.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il **Finizio**, il quale – sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione – ha eccepito:

- la propria estraneità alla installazione abusiva del manufatto prefabbricato, prospettando che esso, comunque, non avrebbe richiesto il previo rilascio di concessione edilizia per essere “poggiato su ruote che ne consentivano lo spostamento in modo rapido e definitivo”;
- la insussistenza dei reati, atteso che le altre opere a lui riconducibili “non alteravano in alcun modo il tessuto urbanistico e paesistico preesistente”;
- l'incongruo diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena;
- la prescrizione della contravvenzione alla legge n. 64/1974.

Tenuto conto della possibilità di “condono edilizio”, ex art. 39 della legge n. 724/1994, e della relativa domanda poi effettivamente presentata dal ricorrente in data 31.3.1995, questa Corte – all'udienza del 27.5.1994 – ha disposto la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 44 della legge n. 47/1985, poi confermata ai sensi dell'art. 38 della stessa legge.

Il Comune di San Giorgio a Cremano – con comunicazione pervenuta il 29.4.2005 – ha riferito che la istruttoria della domanda di condono era ancora in corso di definizione e che l'istante non aveva provveduto a presentare la documentazione richiestagli (atto di proprietà, planimetria catastale e certificazione di intervenuta denuncia catastale del manufatto, certificato di iscrizione alla Camera di commercio per la determinazione dell'oblazione).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.

1. Va ribadita, anzitutto, la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, condivisa dai giudici amministrativi, secondo la quale è configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva nell'ipotesi di **installazione di un prefabbricato, sia pure montato su ruote e non incorporato al suolo**, avente una destinazione duratura a soddisfare esigenze abitative o commerciali dell'imputato e non destinato a sopperire a necessità meramente contingenti e transitorie, per essere subito dopo rimosso e trasferito altrove [vedi Cass., Sez. III: 29 maggio 2002, Vitari; 8 marzo 1989, n. 3536, Marengo; 13 ottobre 1982, n. 9116, Beghello; nonché C.

A. Cole

Stato: Sez. II, 10 luglio 1996, parere n. 2074/94, Min. Il. pp.; Sez. V, 3 aprile 1990, n. 317; Sez. V, 11 dicembre 1981, n. 695].

La concessione edilizia – già nella vigenza delle leggi n. 10/1977 e n. 47/1985 – era sempre necessaria per i manufatti prefabbricati in quanto, a prescindere da un sistema di ancoraggio al suolo e pure avendo la parvenza della mobilità, essi dovevano essere considerate vere e proprie costruzioni: tale necessità discendeva dalla alterazione dello stato dei luoghi e dalla destinazione di tale tipo di struttura alla soddisfazione di esigenze di carattere durevole, a prescindere dalla tecnica e dai materiali impiegati per la realizzazione della struttura stessa.

Attualmente, inoltre, l'art. 3, 1° comma, lett. e), del T.U. n. 380/2001 ricomprende testualmente tra gli interventi di “nuova costruzione”, per i quali è necessario il permesso di costruire, “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes, campers*, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e siano diretti a soddisfare esigenze durature nel tempo”. Ciò indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera: se in muratura e incorporata al suolo con fondazioni o in altro modo fisso, oppure se in elementi prefabbricati e ricomposti e semplicemente poggiata su strutture emergenti dal suolo o sul suolo direttamente.

2. In materia edilizia – già a norma dell’art. 1 della legge n. 10/1977 (ed ancora attualmente ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 10 del T.U. n. 380/2001) – erano subordinati al preventivo rilascio di concessione edilizia (oggi permesso di costruire) non soltanto gli interventi edilizi in senso stretto ma anche gli **interventi comportanti la trasformazione in via permanente del suolo inedificato** (vedi Cass., Sez. III: 13.4.2005, Pedrini; 27.1.2004, Iaccarino e, nella giurisprudenza amministrativa, C. Stato, Sez. V: 10.7.2003, n. 4107; 31.1.2001, n. 343).

In ogni caso, pertanto, già la sola realizzazione in zona agricola di un piazzale asfaltato adibito ad uso commerciale comportava la necessità di concessione edilizia (ed attualmente comporta la necessità di permesso di costruire), integrando una modificazione dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica.

Nella fattispecie in esame, però, i giudici del merito avevano logicamente dedotto dagli accertamenti compiuti dai verbalizzanti che il Finizio era committente anche dell’installazione del manufatto prefabbricato e tale deduzione ha trovato puntuale conferma nella presentazione della domanda di condono edilizio da parte dell’imputato.

3. Deve poi ribadirsi l’orientamento costante di questa Corte Suprema [vedi, tra le pronunzie più recenti, Cass., Sez. III: 29.11.2001, Zecca ed altro; 15.4.2002, P.G. in proc. Negri; 14.5.2002, Migliore; 4.10.2002, Debortol; 7.3.2003, Spinosa; 6.5.2003, Cassisa; 23.5.2003, P.M. in proc. Invernici; 26.5.2003, Sargentini; 5.8.2003, Mori; 7.10.2003, Fierro; 12.1.2007, Cesarano] secondo il quale **il reato di cui all’art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 (già art. 1 *sexies* della legge n. 431/1985 ed attualmente art. 181, comma 1, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42) è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell’illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l’ambiente, *potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l’aspetto esteriore degli edifici* [vedi pure, in proposito, Corte Cost., sent. n. 247 del 1997 ed ord. n. 68 del 1988].**

La fattispecie in esame è caratterizzata ad evidenza dall’esecuzione di *opere oggettivamente non irrilevanti e già astrattamente idonee a compromettere l’ambiente*: sussiste, pertanto, un’effettiva *messa in pericolo* del paesaggio, insita nella minaccia ad esso

A. Fole

portata e valutabile come tale *ex ante*, nonché una violazione dell'interesse dalla P.A. ad una corretta informazione preventiva ed all'esercizio di un efficace e sollecito controllo.

4. Il beneficio della sospensione condizionale della pena risulta legittimamente denegato, avendone il Finizio già goduto tre volte, nonché in considerazione dei precedenti penali dello stesso, in riferimento ai quali è stata razionalmente esclusa la presunzione di astensione dall'ulteriore commissione di reati.

5. La inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non può tenersi conto:

-- della domanda di condono edilizio successivamente presentata dal Finizio (che, tra l'altro, appare divenuta *improcedibile* ai sensi dell'art. 39, 4° comma, della legge n. 724/1994, in quanto l'Amministrazione comunale ha richiesto l'*integrazione sostanziale* della documentazione e detto adempimento non è stato compiuto);

-- della prescrizione dei reati venuta eventualmente a scadere in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione del gravame (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca).

6. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000/00.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.

ROMA, 8.6.2007

Il Consigliere rel.

Il Presidente

